



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio V ex DGRUPS
Deontologia delle Professioni Sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/6/P/

Difensore Regionale
Garante del Contribuente
Garante dei Detenuti
Via F. Filzi, 22
20124 Milano

OGGETTO: Personale da adibire a Centri diurni disabili – tipologia – contestazione.

Con riferimento alla nota del 21 novembre 2013, di pari oggetto, si comunica a codesta Autorità quanto segue.

La questione concernente il doppio canale formativo del profilo di educatore è ben conosciuta dal Ministero della Salute: nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell'educazione; nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione si consegue la laurea di educatore professionale.

Questa Amministrazione si è attivata per risolvere tale anomalia già con decreto interministeriale del 2 aprile 2001 MIUR – Sanità concernente l'individuazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie, con il quale è stato disciplinato il corso di laurea universitario per educatore professionale (art.2), con valore abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria.

Se questa previsione fosse stata attuata appieno, non si sarebbe più realizzata tale contraddizione di due profili che apparentemente hanno la stessa denominazione ma formazione distinte e distanti.

Si osserva che le professioni sanitarie ex D.Lgs n. 502 e successive modificazioni, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, il quale al comma 2, prevede l'abolizione dei "mansionari" per le professioni per le quali erano previsti e stabilisce che il campo proprio di attività e di responsabilità di tutte le professioni sanitarie è determinato da tre fattori: dai contenuti dei D.M. istitutivi dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post-base, dai contenuti degli specifici codici deontologici, ove esistenti.

L'educatore professionale, individuato con il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520, rientra a pieno titolo fra i professionisti dell'area della riabilitazione, posto che il D.M. 29 marzo 2001, "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251", lo inserisce (art. 3) fra le professioni sanitarie riabilitative.

Ai sensi del citato decreto n. 520/1998, l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una *équipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.

Con DM del 22 ottobre 2004, n. 270 del MIUR sono state apportate le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", a seguito del quale sono stati attivati, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, i corsi di Laurea in Educazione Professionale classe L/SNT2. Con il conseguimento della laurea di I livello l'Educatore Professionale diventa un professionista sanitario il cui ambito di intervento è delineato dal DM n. 520/1998.

Successivamente con il DM del 17 marzo 2007 il MIUR ha determinato le classi di laurea universitarie dove alla classe L-19 figura la Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione con un percorso formativo che comprende la psicologia, sociologia, filosofia e la storia dell'educazione.

I laureati acquistano conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico - didattiche, conoscenze teorico- pratiche per l'analisi delle realtà sociali, culturale e territoriale nonché una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza.

I suddetti corsi di laurea prevedono sbocchi occupazionali in attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari previsti dalla legge n. 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani ecc. nonché servizi di educazione ambientale.

Infine, per quanto concerne la sentenza del Consiglio di Stato n. 4960/2012, citata nella nota del 2 ottobre 2013, l'organo adito ha espresso la propria decisione a seguito dell'impugnata sentenza del TAR Toscana pronunciata nel 2002 che ha annullato un bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 43/2000.

Tale sentenza, confermata nel 2012 dal Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso proposto da laureati in Scienze dell'Educazione avverso un bando di concorso per operatore professionale sanitario-educatore professionale per aver richiesto, quale titolo di studio per l'accesso, unicamente il diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi dell'art. 6. del D.Lgs n. 502/1992, ovvero i diplomi del precedente ordinamento, riconosciuti allo stesso equipollenti dalle vigenti disposizioni.

In sostanza, come anche si evince dalla disamina dei fatti sviluppata da codesta Autorità, l'accoglimento ha come presupposto l'assorbimento del corso relativo al diploma ex DM 520/1998 alla Laurea in Scienze dell'educazione prendendo in analisi, per ovvi motivi temporali, il corso del vecchio ordinamento previsto nel DM 11 febbraio 1991 disattivato nel 2003/2004.

Questa Amministrazione, alla luce di quanto sopra, ritiene l'esercizio delle due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l'Educatore Professionale classe L/ SNT2 è un professionista sanitario mentre l'Educatore Sociale classe L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.

Ciò posto, le possibili linee di azione ad oggi percorribili sono il mantenimento della posizione ministeriale di difesa della specificità dell'Educatore professionale sanitario e per quanto riguarda l'Educatore professionale non sanitario, l'eventuale previsione di specifici percorsi formativi universitari tesi ad integrare la formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Leonardi)

